

I BIOSTIMOLANTI

Sul mercato esistono parecchi prodotti che hanno un'attività di stimolo delle varie funzionalità delle colture. Si tratta di una categoria molto eterogenea di prodotti ma che non necessariamente sono inquadrati all'interno di specifiche normative. Le aziende commerciali che decidono di immettere sul mercato tali prodotti devono fare molta attenzione alle diciture di etichetta ed in funzione di queste alla corretta applicazione dell'IVA, perché i biostimolanti possono ricadere nella normativa nazionale dei fertilizzanti ma non necessariamente.

Come premessa possiamo dire che non vi è alcun impedimento a immettere sul mercato un prodotto chimico o di origine organica che abbiano proprietà di stimolo delle funzioni vitali della pianta, applicando l'Iva del 22%. È necessario però fare attenzione che tra le funzioni di tali prodotti non ve ne siano che riconducano alle definizioni del Regolamento 1107/2009 sulla immissione sul mercato dei fitosanitari perché, in questo caso, potrebbe gli organi di controllo potrebbero contestare che tale prodotto dovrebbe essere registrato presso il ministero della salute appunto come fitosanitario, secondo le procedure di autorizzazione previste dal regolamento suddetto.

Se sull'etichetta del prodotto che viene posto in vendita sono riportate frasi del tipo:

- *“influisce sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sostanze diverse dai nutrienti che influiscono sulla loro crescita”*
- *Controllo o evita una crescita indesiderata dei vegetali*
- *Esercita (sostanza o microrganismi) un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti vegetali o su prodotti vegetali*
- *Riduce gli effetti fitotossici di un prodotto fitosanitario su certi vegetali*
- *Può potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un fitosanitario*
- *Se mescolato ad un fitosanitario ne rafforza l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie*

si rischia di commettere vere e proprie frodi e di subire le sanzioni conseguenti perché in tali casi si rientra appieno a titolo nei casi previsti dal Regolamento UE 1107/2009.

Vi sono poi prodotti che possono essere immessi in commercio come biostimolanti nel rispetto del dlgs 75/2010 si tratta di idrolizzati di erba medica, di idrolizzati dell'epitelio animale, di estratto liquido di medica alghe e melasso, estratto solido di medica o melasso, di estratto di alghe “Fucales”, inoculo di funghi micorrizici. In

questi casi si rientra a pieno titolo nella normativa dei fertilizzanti nazionali purché siano riportate in etichetta le indicazioni obbligatorie previste ed è anche ammessa l'applicazione dell'IVA in forma ridotta.

Analogamente nel Regolamento europeo in corso di elaborazione vi sarà una sezione specificatamente dedicata ai biostimolanti.